



184/2025

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Massimo Balestieri, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 79961 del registro di Segreteria.

TRA

XX, rappresentato e difeso dall'avv.

Claudio Parisi.

RICORRENTE

CONTRO

INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Filippo Mangiapane.

RESISTENTE

Fatto

Con ricorso in ottemperanza il ricorrente ha rilevato che il resistente INPS non ha ottemperato alla sentenza n. 72/2022 di questa Sezione, con cui è stato riconosciuto il diritto alla riliquidazione del

trattamento pensionistico con applicazione della percentuale del 2,44 per cento annuo, oltre arretrati e oneri accessori. Ha concluso, chiedendo di ordinare l'ottemperanza alla suddetta sentenza e di nominare, ove occorra, il Commissario ad acta, di fissare la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, e con vittoria di spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Con comparsa di costituzione il resistente INPS ha dedotto che il termine di 120 giorni decorre dalla notifica del titolo esecutivo e nel merito ha rilevato di aver riliquidato il trattamento pensionistico in ottemperanza alla sentenza n. 72/2022, provvedendo anche *"ad applicare i nuovi dati economici forniti dall'Ente datore di lavoro (nuovo PA04 del 10/10/2019)"*. Ha evidenziato che gli arretrati saranno corrisposti nel mese di luglio 2024. Ha concluso chiedendo un rinvio ai fini della cessata materia del contendere, con vittoria di spese.

Con note il ricorrente ha aderito alla richiesta di rinvio del resistente.

All'esito dell'udienza del 22/05/2024, con l'ordinanza n. 84/2024 è stata accolta l'istanza di

rinvio ed è stata fissata l'udienza del 26/03/2025 per la prosecuzione del giudizio.

Con successiva memoria l'INPS ha depositato la riliquidazione del trattamento pensionistico e il cedolino del mese di luglio 2024 e ha concluso per la cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Con note il ricorrente ha chiesto la cessata materia del contendere, con vittoria di spese.

All'udienza del 26/03/2025 con l'assistenza del segretario Paola Venanzini, l'avv. Gianna Fiore per l'INPS ha chiesto la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese; al termine della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo, trasmesso al segretario per gli adempimenti di rito.

Diritto

Alla luce della documentazione in atti, va dichiarata la cessata materia del contendere, avendo il resistente provveduto all'ottemperanza della sentenza n. 72/2022.

Le spese di lite sono a carico del resistente, tenuto conto che ha provveduto al pagamento solo nel mese di luglio 2024, e sono quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con

distrazione a favore del procuratore antistatario,
nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la
Regione Lazio, in composizione monocratica
definitivamente pronunciando:

- dichiara la cessata materia del contendere;
- condanna il resistente alle spese di lite,
quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa
avvocati e spese generali al 15 per cento, con
distrazione a favore del procuratore antistatario,
nulla per le spese di giudizio.

Fissa il termine di giorni 60 per il deposito della
sentenza.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26
marzo 2025.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Cons. Massimo Balestieri

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 01.04.2025

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
01.04.2025 11:40:38
GMT+02:00